



STATUTO ASSOCIAZIONE OPEN GENOVA

CAPO I - Denominazione, sede, durata, scopo

Articolo 1

(Denominazione)

E' costituita in Genova l'Associazione "Open Genova".

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal regolamento approvato secondo le norme statutarie, se necessario per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, dalla normativa vigente in materia. L'Associazione potrà essere siglata anche con l'acronimo OG.

Articolo 2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale in Genova (GE), Piazza Matteotti 5 c/o Palazzo Ducale sede di mentelocale.it salvo diversa e successiva determinazione adottata dal Consiglio Direttivo cui è delegata la facoltà di indicare una diversa sede purché ricada nel territorio del Comune di Genova. L'Associazione può istituire altre sedi in tutto il territorio.

Articolo 3

(Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4

(Carattere non lucrativo)

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue obiettivi di carattere divulgativo e culturale attinenti alla costruzione ed alla crescita della città di Genova.

Essa è indipendente, democratica, neutrale ed autonoma, apolitica e apartitica.

E' fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.

L'Associazione è soggetto alle disposizioni degli enti cd non commerciali privi di finalità di lucro.

L'Associazione potrà collaborare ad altri circoli e/o associazioni ed enti aventi scopi analoghi o correlati e potrà partecipare alle iniziative di carattere sociale e istituzionale.

Articolo 5

(Scopi e finalità)

L'Associazione persegue obiettivi di carattere divulgativo e culturale attinenti all'innovazione digitale, legati in particolare alla trasparenza amministrativa, alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, alla co-progettazione della città ed all'acquisizione per tutti di una maggiore "consapevolezza" e capacità di utilizzare servizi e strumenti digitali in stretta collaborazione con le altre realtà del territorio, alle istituzioni e gli enti pubblici.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di altre prestazioni, anche ricorrendo ai propri associati secondo le norme vigenti in materia.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà su eventuale indicazione del Consiglio Direttivo le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale. L'Associazione potrà partecipare ad altri circoli e/o associazioni ed enti aventi scopi analoghi o correlati.

L'associazione persegue scopi e finalità atti in particolare:

1. alla partecipazione attiva dei cittadini con strumenti digitali;
2. al monitoraggio dell'innovazione tecnologica e sociale sul territorio;
3. al miglioramento del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione in stretta collaborazione con le istituzioni e gli enti pubblici;
4. alla diffusione della trasparenza amministrativa e dei dati aperti;
5. alla valorizzazione del patrimonio culturale e del tessuto economico;
6. al rafforzamento della cooperazione tra attori dello sviluppo economico, autorità pubbliche ed altre realtà del territorio;
7. alla crescita nelle categorie commerciali e negozianti operanti sul territorio della capacità di innovare attraverso l'adozione anche di servizi digitali;
8. all'alfabetizzazione e divulgazione digitale diffusa;
9. alla promozione della filosofia Open Source e di tutti i suoi annessi e connessi;
10. a stimolare le istituzioni in chiave digitale.

L'Associazione oltre ad organizzare iniziative e momenti di aggregazione o formazione tra cittadini, associazioni, imprese ed Enti Locali si avvale delle tecnologie a disposizione per mettere in relazione e favorire lo scambio e la divulgazione di informazioni ed esperienze.

L'Associazione potrà svolgere attività di promozione, realizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione nonché la costituzione di comitati o gruppi di studio anche per conto di Enti pubblici o privati.

CAPO II - Soci

Articolo 6

(Requisiti dei soci)

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di comportamento e sentimenti democratici.

Potranno inoltre essere Soci dell'Associazione sodalizi e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione di Promozione Sociale Open Genova, nonché Enti pubblici e

privati aventi finalità e scopi sociali e culturali, ed infine tutti coloro che, nell'ottica di un impegno libero, personale e costante, ne condividono gli scopi e le finalità.

I Soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

- **Soci Fondatori**: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; Sono soci fondatori le organizzazioni e/o gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, e che continuano a partecipare alla sua attività. I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa, nei tempi e secondo le modalità stabilite e definite dal Consiglio Direttivo.
- **Soci Ordinari**: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per avere svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività, la sua valorizzazione e il perseguitamento degli scopi statutari. Possono diventare soci ordinari persone fisiche, aziende, studi professionali, enti privati ed altre organizzazioni private in genere, enti pubblici, centri di ricerca, Università, inclusi singoli Dipartimenti, e organizzazioni pubbliche in genere, con o senza personalità giuridica, che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione e che vengano, in ragione di ciò, accettati dal Consiglio Direttivo . I soci ordinari, in possesso dei requisiti richiesti, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda e sono tenuti al pagamento della quota associativa, nei tempi e secondo le modalità stabilite e definite dal Consiglio Direttivo.
- **Soci onorari** persone fisiche e aziende, studi professionali, enti privati ed altre organizzazioni private in genere, enti pubblici, centri di ricerca, Università, inclusi singoli Dipartimenti, e organizzazioni pubbliche in genere, con o senza personalità giuridica, che, per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione e/o nell'ambito degli scopi associativi, dimostrino la loro ideale convergenza verso di essa e verso detti scopi, oltre a non trovarsi in una delle situazioni di cui all'ultimo comma, e/o siano particolarmente interessanti per le finalità dell'Associazione o comunque rilevanti ai fini dello sviluppo dell'attività sociale ovvero siano in grado di apportare sostanziali contributi in termini economici o funzionali all'Associazione. I soci onorari sono scelti e nominati dal Presidente o su proposta del Consiglio Direttivo o di uno dei soci. I soci onorari possono essere esonerati dal Presidente dall'obbligo di pagamento

della quota associativa

- Soci Sostenitori: persone fisiche o Enti che sostengono finanziariamente l'Associazione per rendere possibile il perseguimento degli scopi sociali. Sono soci sostenitori persone fisiche e aziende, studi professionali, enti privati ed altre organizzazioni private in genere, incluse quelle appartenenti al mondo finanziario e assimilati, enti pubblici, centri di ricerca, Università, inclusi singoli Dipartimenti, e organizzazioni pubbliche in genere, con o senza personalità giuridica, che, condividendo le finalità dell'Associazione ma, nell'impossibilità di un impegno diretto, contribuiscono alla realizzazione delle stesse mediante un sostegno economico o altri strumenti ed iniziative, finalizzate al sostegno dell'Associazione. I soci sostenitori sono scelti e nominati dal Presidente, su domanda del candidato o di propria iniziativa, o su proposta del Consiglio Direttivo o di uno dei soci. I soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota associativa libera, nei tempi e secondo le modalità stabilite e definite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può in ogni caso essere inferiore a quella dei soci ordinari. Il Presidente ha la facoltà di esonerare il socio sostenitore dall'obbligo di pagamento della quota associativa.

Non possono partecipare all'Associazione:

Le organizzazioni ed i soggetti in genere che si trovino in stati di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Le organizzazioni ed i soggetti in genere nei confronti degli organi/soci/direttori tecnici ed assimilati dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per altri gravi reati comunque attinenti o in qualunque modo connessi all'esercizio dell'attività professionale, quali truffa, corruzione e partecipazione ad un'organizzazione criminale.

Le organizzazioni ed i soggetti in genere i cui organi/soci/direttori tecnici ed assimilati siano colpevoli di grave malafede o negligenza professionale o inadempimento ad obbligazioni contrattuali connesse all'esercizio della professione, accertati e provati con qualunque mezzo idoneo;

Le organizzazioni ed i soggetti in genere che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, o che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

Le organizzazioni ed i soggetti in genere nei cui confronti, o nei confronti degli organi/soci/direttori tecnici ed assimilati dei quali, sia stata applicata una sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Le organizzazioni e di soggetti di dubbia onorabilità.

Articolo 7

(Ammissione dei soci)

L'Ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. La domanda di ammissione va presentata all'Associazione per iscritto;

La domanda di ammissione implica l'accettazione dello Statuto dell'Associazione;

I soci ammessi, se diversi dalle persone fisiche, dovranno comunicare al Presidente il nome del rispettivo legale rappresentante. Parimenti dovrà essere comunicata e debitamente comprovata la variazione della carica di legale rappresentante dei soci diversi dalle persone fisiche, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta.

Articolo 8

(Diritti e doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle determinazioni prese dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie.

I soci hanno il diritto e il dovere di:

1. Partecipare all'assemblea dei Soci;
2. Contribuire alle attività dell'Associazione;
3. Esercitare il proprio diritto - dovere di voto;
4. Contribuire con le quote associative al finanziamento dell'Associazione



Articolo 9

(Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

1. Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima dello scadere dell'anno sociale;
2. Per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. Per delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o di eventuali regolamenti o per altri motivi che comportino indegnità.
4. Per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Il recesso e le altre cause di perdita della qualità di socio non danno diritto alla restituzione neppure parziale delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita, né danno alcun diritto di ripetizione sul patrimonio dell'Associazione. Il socio recedente, decaduto o escluso resta obbligato nei confronti dell'Associazione per la quota associativa annuale e per eventuali altre erogazioni ordinarie deliberate dall'Assemblea prima della data di comunicazione del recesso o prima dell'esclusione o prima del verificarsi della causa di decadenza.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione comportano automaticamente la decadenza del socio da ogni eventuale carica ricoperta e la cessazione di ogni incarico affidatogli.


CAPO III - Organi dell'Associazione

Articolo 10

(Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea
2. il Presidente;
3. Il Consiglio Direttivo
4. Il Vice Presidente;
5. Il Segretario;



6. Il Tesoriere

7. Revisore dei conti

È data facoltà al Presidente di procedere alla nomina di un revisore dei conti sino a quando per dimensione dell'Associazione e per mole delle attività non ne rendono necessaria o opportuna la sua nomina.

Articolo 11

(Assemblea, Composizione, costituzione, convocazione e delibere)

Partecipano i soci fondatori e i soci ordinari, purché in regola con la quota associativa, se ad essa tenuti. Possono partecipare su espresso invito del Presidente i soci sostenitori e i soci benemeriti o onori ma senza il diritto al voto.

I soci sono rappresentati da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta da uno dei membri del Consiglio Direttivo, il quale nomina di volta in volta il Segretario dell'Assemblea, che redige il verbale.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di 2/3 (due terzi) dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di 1/3 (un terzo) dei soci, salvo quanto previsto per lo scioglimento dall'art. 24. Sono in ogni caso fatte salve le maggioranze inderogabili previste dalla legge.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni con email / lettera cartacea / pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Essa deve svolgersi ogni anno, presso la sede sociale o altrove o in modalità di video-conferenza.

La convocazione delle Assemblee verrà resa nota ai sostenitori dell'Associazione attraverso i mezzi informativi in dotazione. L'Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta ne è fatta richiesta motivata dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Articolo 12

(Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede Ordinaria

- Deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi;
- Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali;
- Deliberare sulle direttive di ordine generale e sull'indirizzo strategico dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei settori di sua competenza;
- Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

In sede straordinaria

- deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, ad eccezione degli scopi del presente Statuto, che sono immodificabili;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare, su proposta del Presidente, in ordine all'eventuale esclusione di un socio per gravi motivi;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 13


(Nomina e compiti del Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 4 (quattro) anni. Il Presidente dell'Associazione può essere membro del Consiglio Direttivo e può ricoprire contemporaneamente anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo stesso.

Ferme restando le competenze attribuite agli altri organi associativi, il Presidente dell'Associazione ha, inoltre, il ruolo di stimolo del Consiglio Direttivo e coordina ed organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito. In particolare egli, eventualmente facendosi supportare dal Segretariato:

- accetta nuovi soci, previa delibera del Consiglio Direttivo e verifica del possesso dei requisiti di ammissione all'Associazione;
- conferisce la qualifica di socio onorario, su domanda di ammissione del candidato, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo;
- propone la qualifica di socio onorario. Il Consiglio Direttivo decide l'eventuale approvazione;
- propone al Consiglio Direttivo l'importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale;
- promuove azioni per l'attrazione di capitali e fonti di finanziamento;
- adotta le misure opportune ed opera i controlli necessari per la promozione delle iniziative dell'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea argomenti di discussione e questioni su cui deliberare;
- può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente;
- in caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati da un sostituto all'uopo espressamente delegato dal Presidente;
- può farsi supportare nell'esercizio dei suoi compiti dal Segretariato.



Articolo 14

(Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati come segue.

I restanti membri vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito di una lista di candidati approvata dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Articolo 15

(Compiti del Consiglio Direttivo)

In piena aderenza con gli indirizzi strategici assunti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo persegue gli obiettivi istituzionali dell'Associazione, assume tutte le iniziative esecutive e gestionali appropriate per la loro attuazione organizzativa. In particolare, il ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- ottemperare alle delibere assembleari;
- delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- esprimere parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dall'Assemblea;
- deliberare, salvo ratifica assembleare, sulla proposta del Presidente dell'Associazione circa l'importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale e sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Presidente;
- promuovere e supportare le attività di Ricerca e Sviluppo dell'Associazione e su cui delibera annualmente l'Assemblea;
- prendere, in generale, qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato agli altri organi;
- promuovere in ogni forma gli indirizzi dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo possono agire congiuntamente o disgiuntamente per quanto attiene all'ordinaria attività.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta il compimento delle seguenti attività, da intendersi qui elencate a mero titolo esemplificativo e non tassativo:

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- pianificare ed eseguire gli atti di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa – quando necessaria- autorizzazione del Consiglio;
- nominare il Revisore dei Conti;
- esigere crediti ed incassare somme e quant'altro dovuto all'Associazione a qualunque titolo, ivi incluse le quote associative annuali, con facoltà di rilasciare relative quietanze nelle forme opportune;
- fare pagamenti, concedere dilazioni e sconti ed, in genere, utilizzare il fondo comune per gli scopi associativi;
- emettere note e fatture;
- negoziare e concludere contratti di qualunque tipo, incluso il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;
- acquistare, vendere, permutare beni mobili;
- tenere e firmare la corrispondenza;
- nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può farsi assistere e supportare nell'esercizio dei suoi compiti dal Segretariato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresenta, a tutti gli effetti, dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare la firma associativa ad uno o più dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata al più presto, e, comunque, entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 16

(Costituzione, convocazione e delibere del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei membri o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica, anche in modalità di video-conferenza o tele-conferenza.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del soggetto da lui delegato a sostituirlo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto di consultare il "Libro Verbali Consiglio Direttivo" e di opporsi alla verbalizzazione entro 7 (sette) giorni dalla riunione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri.

CAPO IV - Ruoli direttivi

Articolo 17


(Regolamentazione dei ruoli Vice Presidente, Tesoriere, Segretario)

Funzioni e compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente (**facoltativo**) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta ne acquisisca la delega direttamente dal Presidente.

Funzioni e compiti del Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci. Adotta strumenti per l'applicazione della trasparenza.



Funzioni e compiti del Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie

ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario può inoltre curare: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo. Il Segretario può delegare alcune specifiche attività.

Articolo 18 **(Attribuzione delle cariche)**

Tutte le cariche vengono nominate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, tra i consiglieri o anche al di fuori degli stessi.

CAPO V - Patrimonio e gestione finanziaria dell'Associazione

Articolo 19 **(Contributi associativi)**

Tutti soci, ad eccezione dei soci emeriti esonerati dal Presidente, sono tenuti al versamento della quota associativa, stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo eccetto i soci onorari.

Le quote si versano al momento dell'ammissione e, poi annualmente, entro il 31 marzo.

Articolo 20 **(Patrimonio)**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione, dalle quote annuali associative versate dai soci e da eventuali contributi integrativi;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni, contribuzioni e lasciti da parte di terzi;
- da contributi provenienti di enti pubblici e/o dalle Istituzioni (locali, regionali, statali, comunitarie);
- dal ricavato dalla partecipazioni a bandi di gara comunitari e nazionali;
- dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi, da utilizzare per il perseguimento dei fini statutari;
- da royalties ed altre entrate derivanti da eventuali progetti o incarichi;
- da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 21

(Gestione finanziaria)

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali, con decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti preliminarmente dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio, per essere poi tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione terrà:

1. Libro Verbali Assemblee;
2. Libro Verbali Consiglio Direttivo;
3. Libro Revisore dei Conti;
4. Libro dei Soci.

Articolo 22

(Revisore dei Conti)

È data facoltà al Presidente di procedere alla nomina di un revisore dei conti sino a quando per dimensione dell'Associazione e per mole delle attività non ne rendono necessaria o opportuna la sua nomina. L'attività dell'Associazione è controllata da un Revisore contabile, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.

Il Revisore è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per 2 anni.

Articolo 24

(Responsabilità e assicurazione)

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

CAPO VI - Disposizioni finali

Articolo 25

(Scioglimento e liquidazione)

La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, viene convocata un'apposita assemblea per deliberare in proposito. Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno ai 3/4 (tre quarti) dei soci esistenti. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o complementare, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea. Le spese di scioglimento e di liquidazione saranno a carico dei soci.

Articolo 26

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme della legge italiana in materia. Particolari norme di funzionamento e di esecuzioni del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.